

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO**

Rep. N° _____ del _____

**SCHEMA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SANITARIE**

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____,
presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n° _____ del _____,

TRA

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L.";

E

Il **Dr. Ivan Balloi**, nato a Cagliari il 04/10/1971 e residente a Monserrato, via Tacito n. 11 C.F. BLLVNI71R04B354R, nel proseguo indicato come "professionista";

PREMESSO

- Che l'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per

il conferimento degli incarichi libero professionali e di collaborazione coordinata e continuativa, approvato con Deliberazione Commissario n° 233 del 25/02/10, ha pubblicato sul sito web aziendale un avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la selezione di n° 2 (due) medici, con contratto libero professionale della durata di mesi sei, da destinare all'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "G.P. Delogu" di Ghilarza;

- Che con deliberazione D.G. n. ____ del _____ si è proceduto all'approvazione del verbale delle operazioni di valutazione dei requisiti di partecipazione e di idoneità dei candidati;

- Che con il provvedimento sopra indicato è stata approvata la stipula di un contratto libero professionale, della durata di mesi sei, con il dr. Ivan Balloi, unico partecipante alla procedura selettiva, in qualità di medico da destinare all'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. Delogu di Ghilarza.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al Dr. Ivan Balloi che accetta, un incarico libero professionale, **in qualità di medico**, per lo svolgimento delle prestazioni professionali, presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Ghilarza, per un impegno settimanale di norma non inferiore a 38 ore (164 su base mensile).

Si conviene tra le parti, inoltre, che il dr. Iavn Baolli, in caso di necessità e su richiesta dell'ASL, dovrà prestare la propria attività professionale anche presso l'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. San Martino di Oristano. Nel caso di svolgimento della prestazione professionale presso le sedi dei Presidi Ospedalieri non compete alcun rimborso spese chilometrico.

Art. 2

L'ASL N.5 collabora fattivamente con il professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile del Pronto Soccorso e/o

Direzione Sanitaria del P.O. concordando, in particolare l'articolazione oraria della prestazione, al fine di rendere compatibile la sua opera professionale con la complessiva organizzazione della struttura;

Art. 3

La durata dell'incarico è di mesi sei (sei) con decorrenza dalla data della stipula del contratto;

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza di tale termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di reclutamento di personale tramite iter concorsuale e/o mobilità interaziendale, il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Direttore Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni;

Art. 4

Il compenso mensile è fissato in euro 3.770,00 (Tremilasettecentosettanta/00) al lordo di oneri e ritenute di legge. Tale importo è corrisposto a rate mensili posticipate, entro il termine di 30 giorni, dietro presentazione di relativa fattura accompagnata dell'attestazione del Responsabile del

dell'U.O. di Pronto Soccorso e/o dalla Direzione Sanitaria del P.O. Aziendale, circa la regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione professionale.

Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata e autorizzata, oltre le 38 ore settimanali previste (164 su base mensile), verrà riconosciuto un compenso di Euro 23,00 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Qualora per esigenze eccezionali e motivate, si rendesse necessario l'utilizzo del professionista oltre le 38 ore settimanali (164 ore su base mensile), la liquidazione dei compensi ulteriori è subordinata alla presentazione, unitamente alla fattura, di regolare autorizzazione del responsabile del servizio, che evidenzii le ragioni di necessità che giustificano l'impiego del professionista.

In ogni caso, la durata settimanale e mensile della prestazione professionale resa dal professionista, non potrà superare i limiti massimi di legge, sul rispetto dei quali dovrà vigilare il Responsabile dell'U.O. del Pronto Soccorso e/o la Direzione Sanitaria del P.O.

L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute

fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente;

Qualora il professionista, per motivi inerenti le prestazioni professionali oggetto del presente contratto utilizzi mezzi propri per spostamenti autorizzati e finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI;

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 6

Il professionista assume la responsabilità per le

attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico;

Art.7

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi;

Art. 8

Il professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata;

Art. 9

Il professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie

inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del professionista;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Il Professionista

Dr. Mariano Meloni

Dr. Ivan Balloi
